

Codice A1012A

D.D. 7 febbraio 2020, n. 26

FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO N. DD-A10 26

DEL 07/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA” con sede in Torino in Corso Carlo e Nello Rosselli n. 93, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue finalità di beneficenza, assistenza sociale e solidarietà sociale, il tutto come meglio specificato nell’art. 4 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, il patrimonio della Fondazione ammonta a complessivi euro 465.000,00 di cui euro 427.000,00 quale valore degli immobili conferito al patrimonio disponibile da uno dei fondatori, come da perizia estimativa del 28/10/2019, ed euro 38.000,00 versati con assegni circolari, sul conto corrente intestato alla Fondazione di cui euro 8000,00 devono essere considerati patrimonio disponibile ed euro 30.000,00 quale patrimonio indisponibile.

l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 29/07/2019 Rep. n. 9975 a rogito Dottoressa Margherita Gallizia di Vergano, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, registrato a Milano D.P.I. il 05/08/2019 al n. 19743 serie 1T, successivamente a seguito di osservazioni durante la fase istruttoria lo Statuto è stato modificato come si rileva dal verbale del 19/12/2019 Rep. n. 10.174 a rogito Dottoressa Margherita Gallizia di Vergano, Notaio in Milano, registrato a Milano D.P.I. il 20/12/2019 al n. 56115 serie 1T;

la “FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA” viene costituita ai sensi del D.lgs 460/97, pertanto solo dopo l’iscrizione all’anagrafe ONLUS presso l’Agenzia delle entrate, previa annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche potrà utilizzare l’acronimo ONLUS, successivamente, ai sensi del D.lgs 117/2017 e s.m.i., solo con l’istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) assumerà la denominazione di “FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA - ETS”;

preso atto che la Direzione Sanità e Welfare, contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata della “FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA” non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all’iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i;

determina

di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della “FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA” con sede in Torino in Corso Carlo e Nello Rosselli n. 93.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro, salvo impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al D.lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)
Fto Marco Piletta

Allegato

Allegato "C" dell'atto 19.12.2019 repertorio n. 10.174/5986

FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA ETS

Art. 1 Costituzione

È costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata **“Fondazione Margherita Occhiena”**

La Fondazione è costituita con i requisiti di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460/97 e con i requisiti di cui al Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117, e pertanto si impegna a prendere la denominazione **“FONDAZIONE MARGHERITA OCCHIENA - ETS”** dopo avere ottenuto tale riconoscimento con l'iscrizione nel Registro Nazionale degli Enti del terzo settore e ad usare in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico la locuzione **“organizzazione non lucrativa di utilità sociale”** oppure l'acronimo **“onlus”** per il tempo in cui la Fondazione sarà iscritta all'anagrafe onlus. La Fondazione potrà assumere, come sua insegna, un marchio appositamente disegnato e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è costituita per volontà di: Sergio Occhiena, Silvana Occhiena e Anna Maria Occhiena, in memoria della defunta Antonella Mariangela Gili un'iniziativa che permette a quanti l'hanno conosciuta di testimoniare le sue qualità umane e spirituali.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino in Corso Carlo e Nello Rosselli, 93, e potrà avere sedi secondarie e costituire uffici o delegazioni anche altrove, nel territorio della Regione Piemonte, onde svolgere attività e curare relazioni conformi al proprio scopo. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Torino.

Art. 3 Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro neppure indiretto si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di beneficenza, assistenza sociale e solidarietà sociale.

Art. 4 Attività di interesse generale

Per la realizzazione del predetto scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la Fondazione si propone, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, di svolgere attività nei seguenti punti:

- al comma 1 lettera a) punto 3 beneficenza;
- al comma 1 lettera a) punto 8 tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- al comma 1 lettera a) punto 1 assistenza sociale;

Le stesse attività le si ritrova ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017, nei seguenti punti:

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione

del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per attività di beneficenza saranno da intendersi:

- le erogazioni gratuite in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte ed effettuate a favore di Enti senza scopo di lucro (siano essi di natura pubblica o privata) o in seguito Enti del Terzo Settore che operano prevalentemente nei settori di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) per la realizzazione di progetti di utilità sociale (beneficenza indiretta);

- le erogazioni gratuite in denaro erogate direttamente a soggetti svantaggiati che si trovano in condizione di difficoltà dal punto di vista fisico, psichico od economico (beneficenza diretta);

Per attività di assistenza sociale saranno da intendersi le attività rivolte alla cura e all'accompagnamento della persona umana sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo spirituale e culturale anche attraverso lo svolgimento di visite culturali.

Le attività della Fondazione devono rendere operativi ed efficaci gli scopi che sono dichiarati nell'art. 3 e pertanto per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizza attività di interesse sociale, culturale e religioso volte alla promozione e diffusione della esperienza spirituale;

- organizza attività di incontro, e di promozione sociale incentrati sull'armonia con il Creato dell'essere umano;

- favorisce la creazione di Centri di accoglienza per coloro che intendono seriamente intraprendere un cammino di ricerca interiore;

- assiste e accoglie persone private della libertà in stato di necessità abitativa che intendano perseguire un'esperienza responsabile di vita autonoma. Tali persone verranno alloggiate presso i locali di proprietà della Fondazione.

- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale;

- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

Inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può anche:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività

nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

L'attività sarà circoscritta nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 5 Patrimonio - raccolta fondi -fondi di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai beni conferiti dai Fondatori promotori in sede di Atto costitutivo, in memoria di Antonella Mariangela Gili.

Il patrimonio iniziale, così costituito, potrà essere incrementato:

- dai beni di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza che vengano elargiti con espressa destinazione alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dall'avanzo di gestione annuale che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dalle rendite derivanti dal patrimonio;
- dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione che non siano destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da donazioni o lasciti che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- da offerte di privati e da contributi pubblici e privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai ricavi delle attività connesse con lo scopo istituzionale o accessorie ad esso;
- da ogni altro introito che non sia attribuito al patrimonio;
- attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore ai sensi dell'art. 7 d.Lgs.117/2017;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017;

- attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Il fondo, così costituito ed alimentato, viene utilizzato per i costi che la Fondazione affronta nel realizzare il proprio scopo e per i costi di gestione della Fondazione medesima nel rispetto di una disponibilità economica che consenta il perseguimento dello scopo statutario.

Art. 6 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente e di quelle ad esse direttamente connesse previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o Regolamento perseguono finalità analoghe.

Art. 7 Durata

La Fondazione, in considerazione della perennità degli scopi, è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente Statuto;

Art. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori detti anche Promotori;
- Fondatori Partecipanti;
- Partecipanti Successivi detti anche Partecipanti

Art. 9 Fondatori Promotori

Sono Promotori coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 10 Fondatori Partecipanti

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche che partecipano all'atto di Costituzione della Fondazione.

Art. 11 Procedura di ammissione dei Partecipanti

1. L'ammissione di un nuovo Partecipante è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la

possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei membri della Fondazione.

2. L'Organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 12 Esclusione e recesso dei Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Promotori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti.

- quando non si interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Assemblea dei Partecipanti;

- per dimissioni volontarie;

- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto o da successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 13 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei partecipanti;

- il Presidente e il Vice Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo l'Organo di Controllo.

Agli Organi della Fondazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della Fondazione. Solo l'Organo di controllo, se non Promotore o Partecipante, potrà essere remunerato per l'attività svolta.

Art. 14 Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Partecipanti in proprio o per delega.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, o in proprio o per delega.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei membri della Fondazione.

Ciascun Partecipante ha un voto. Ciascun Partecipante può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre Partecipanti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
- b) quando ne riceva richiesta scritta da parte di 1/10 (un decimo) degli associati: in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione fatta dal Presidente, contenente gli argomenti da trattare, deve pervenire a ciascun Partecipante con avviso scritto, anche con mezzi che la moderna tecnologia mette a disposizione purché con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della seduta.

L'Assemblea dei Partecipanti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in Europa.

Il Presidente presiede l'Assemblea; in caso di sua assenza, la presiede il Vice-Presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di modifica dello Statuto, che richiedono il voto favorevole dei due terzi degli associati e di scioglimento che richiedono il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

E' possibile tenere l'Assemblea dei Partecipanti, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti, viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Compiti dell'Assemblea dei Partecipanti.

1. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca l'Organo di controllo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

1. I primi Amministratori sono nominati nell'Atto costitutivo

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove componenti così

individuati:

- n.ro due soggetti consistenti nei Fondatori, Presidente e Vice Presidente, vita loro natural durante. Essi possono designare altro soggetto, in accordo con la maggioranza dei membri Fondatori, con atto scritto depositato presso la sede legale della Fondazione.

- n.ro da tre a sette soggetti eletti dalla Assemblea dei Partecipanti. I primi sono nominati nell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere, salvo i primi che sono nominati nell'atto costitutivo. Sia il Presidente sia il Vice Presidente sono di diritto, vita loro natural durante, membri Fondatori i quali potranno in ogni momento rinunciarvi nominando altro soggetto, in accordo con la maggioranza dei membri Fondatori, con atto scritto depositato presso la sede legale della Fondazione.

4. La durata in carica dei membri del Consiglio, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente come normato nel comma precedente, è pari ad un triennio e mantengono la carica fino alla designazione dei componenti del successivo triennio e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, quando istituito, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.

7. L'Organo amministrativo della Fondazione è costituito dal Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri.

Art. 17 Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
- b) almeno tre volte all'anno di cui una per la predisposizione del bilancio;
- c) quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno la metà dei Consiglieri o del Vicepresidente, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione, fatta dal Presidente contenente gli argomenti da trattare, deve pervenire a ciascun componente con avviso scritto, anche con mezzi che la moderna tecnologia mette a disposizione purché con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della seduta.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in Europa.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, lo presiede il Vicepresidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente più della metà dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare

l'identità a la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

I compiti e poteri del Consiglio sono i seguenti:

a) fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;

b) realizzare gli scopi istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie, l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano e comunque su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione;

d) deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale, e sul bilancio di previsione.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio, e presiede il Consiglio di Amministrazione, che egli ha il compito di convocare almeno tre volte all'anno e tutte le volte che lo ritenga opportuno, rendendo esecutive le deliberazioni approvate dal Consiglio stesso. Ha inoltre il dovere di vigilare sul buon andamento della gestione amministrativa ed è tenuto al controllo e all'osservanza delle regole contenute nel presente Statuto.

Adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione che provvede alla ratifica. Nei casi di urgenza o di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni possono essere eccezionalmente espletate dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato per iscritto dallo stesso Presidente.

Può essere nominato un Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Fondazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri in caso di impedimento del Presidente.

Art. 19 Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 può essere nominato un Organo di controllo in forma di Collegio o monocratico, che avrà i requisiti richiesti dall'art. 30 D.L.gs. 117/2017.

Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i Partecipanti, lo stesso non può essere retribuito. Non può essere eletto o far parte del Collegio un membro del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei

Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato del controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 20 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, viene nominato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata in carica ed il compenso. Allo scadere del mandato può essere riconfermato. Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lvo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Prima dell'operatività dell'iscrizione nel RUNT la devoluzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione sulle ONLUS.

Art. 23 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 24 Libri sociali obbligatori

Sono libri sociali obbligatori:

- a) il libro dei membri della Fondazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Partecipanti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri Organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 25 Esercizio finanziario

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Partecipanti entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

Art. 26 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e nell'Atto costitutivo della Fondazione, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 460/1997, del D.Lgs 117/2017 nonché le norme e le leggi in materia vigenti in materia di Fondazione.

Firmato: SILVANA OCCHIENA, ANDREINA BIGNOTTI, PRIMO ROBERTO BONALI, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.